

Schema di contratto d'appalto

Acquisizione in modalità Software as a service del modulo applicativo Amministrazione Trasparente per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera nell'ambito del finanziamento di cui al giusto decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 135 - 1 / 2022 – PNRR

1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)

tra

L'Unione delle Terre d'Argine d'ora in avanti Amministrazione
con sede legale in Corso Alberto Pio 91, 41012 Carpi (MO)

Cod. Fis/P. Iva 03069890360

legalmente rappresentata dal dott. Daniele Cristoforetti

Dirigente ad interim del Settore S4 Sistemi Informativi

nato il [REDACTED] a [REDACTED]

e

la società PALITALSOFT SRL d'ora in avanti Fornitore

con sede legale in Via Brodolini 12, 60035 Jesi (AN)

Cod. Fis/P. Iva 00994810430

legalmente rappresentata dal dott. Alessandro Marilungo

nato a [REDACTED] il [REDACTED]

che interviene nel contratto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Soggetto attuatore	CUP
Comune di Carpi	C91C22000570006
Comune di Campogalliano	I71C22000520006
Comune di Novi di Modena	H51C22000480006
Comune di Soliera	J31C22000520006

PREMESSA

Richiamata la FAQ pubblicata su PA Digitale 2026 relativa agli scenari ammissibili, è stato previsto che “.... Il Comune e l’Unione stabiliscono nella convenzione le modalità di trasferimento dei fondi dal Comune alla propria Unione e sulla base di ciò questa iscrive sul proprio bilancio le relative somme e provvede a selezionare e stipulare i contratti con gli operatori economici. Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto: -quale “Soggetto Realizzatore”: ciascun fornitore con cui l’Unione intrattiene un rapporto di fornitura -la Convenzione o l’accordo tra Enti comunque denominato, con cui il Comune ha dato mandato all’Unione di provvedere all’esecuzione delle attività oggetto del finanziamento -insieme a questa, i contratti tra l’Unione e gli operatori economici. In ogni caso il Comune resta Soggetto Attuatore (con tutti gli obblighi connessi) ed è tenuto a richiedere il CUP. Il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal RUP dell’Unione dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento del Comune. Nei rapporti tra Comune e Unione va garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e dell’operazione menzionando chiaramente il CUP relativo al progetto PNRR sia nell’accordo Comune-Unioni sia negli atti di affidamento”.

Dato atto che in data (prot. UTDA. 30074 del 26 Aprile 2023) è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Soliera e Novi di Modena con la quale i Comuni hanno incaricato l’Unione di provvedere all’esecuzione delle attività oggetto del finanziamento.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO deliberazione di Giunta n. 29 del 12/04/2023,

COMUNE DI CARPI deliberazione di Giunta n.47 del 4/4/2023,

COMUNE DI NOVI DI MODENA deliberazione di Giunta n. 27 del 6/4/2023

COMUNE DI SOLIERA deliberazione di Giunta n.32 del 6/4/2023

L’UNIONE TERRE D’ARGINE deliberazione di Giunta n. 26 del 29/03/2023

Del presente contratto è parte l’Unione delle Terre d’Argine (d’ora in avanti anche “Amministrazione”) in qualità di “Soggetto realizzatore” ai sensi della FAQ su PA Digitale richiamata in premessa, che il Fornitore dichiara di ben conoscere, unitamente a tutti gli atti, i documenti, e alle altre FAQ relative all’Avviso Misura 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (APRILE 2022)”. L’Unione delle Terre d’Argine opera per i seguenti Comuni: Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Novi di Modena, Comune di Soliera (d’ora in avanti “Enti”) in qualità di “Soggetti Attuatori” in forma di convenzione stipulata in data 26 Aprile 2023.

Sommario	
Art.1 - Premesse e finalità	3
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Proprietà dei prodotti	4
Art. 4 - Brevetti industriali e diritti d'autore	4
Art. 5 - Obblighi di riservatezza	4
Art. 6 - Durata	5
Art. 7 - Importo della fornitura	5
Art. 8 - Pagamenti e Fatturazione	5
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 10 - Revisione dei prezzi	7
Art. 11 - Modifiche contrattuali	7
Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito	7
Art. 13 - Subappalto e sub-affidamenti	7
Art. 14 - Obblighi derivanti dal PNRR	7
Art. 15 - Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)	8
Art. 16 - Parità di genere e generazionale	8
Art. 17 - Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti	8
Art. 18 - Danni e responsabilità	8
Art. 19 – Garanzie e assicurazioni	9
Art. 20 – Penali	9
Art. 21 – Risoluzione	10
Art. 22 – Recesso	11
Art. 23 - Definizione delle controversie	11
Art. 24 – Pantouflage	11
Art. 25 - Rinvio alla normativa vigente	11
Art. 26 - Trattamento dei dati personali	11
Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore	11
Art. 28 - Codice di comportamento	12
Art. 29 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	12
Art. 30 - Clausole di chiusura.	12

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Del presente contratto è parte l'Unione delle Terre d'Argine (d'ora in avanti anche "Amministrazione") in qualità di "Soggetto realizzatore" ai sensi della FAQ su PA Digitale richiamata in premessa, che il Fornitore dichiara di ben conoscere, unitamente a tutti gli atti, i documenti, e alle altre FAQ relative all'Avviso Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (APRILE 2022)". L'Unione delle Terre d'Argine opera per i seguenti Comuni: Comune di Campogalliano, Comune di Carpi, Comune di Novi di Modena, Comune di Soliera (d'ora in avanti "Enti beneficiari") in qualità di "Soggetti Attuatori" in forma di convenzione stipulata in data 26 Aprile 2023.
2. Le parti danno atto che:
 1. Il Comune di Campogalliano in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 09/06/2022 all'Avviso Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI" Comuni APRILE 2022, pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM del 30/06/2022 numero 28-2/2022 - PNRR. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
 2. Il Comune di Carpi in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 09/06/2022 all'Avviso Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI" Comuni APRILE 2022, pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM del 30/06/2022 numero 28-2/2022 - PNRR. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
 3. Il Comune di Novi di Modena in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 09/06/2022 all'Avviso Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI" Comuni APRILE 2022, pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM del 30/06/2022 numero 28-2/2022 - PNRR. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
 4. Il Comune di Soliera in qualità di "Soggetto Attuatore" ha presentato istanza di finanziamento in data 09/06/2022 all'Avviso Misura 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI" Comuni APRILE 2022, pubblicato in data 19/04/2022 sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PDCM del 30/06/2022 numero 28-2/2022 - PNRR. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti: (es. "Allegato requisiti e disposizioni tecniche 1.2", "Capitolato Tecnico", offerta tecnica ed economica) che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.
4. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:
 - a. il Capitolato speciale d'appalto;
 - b. l'Offerta economica;
 - c. la polizza fidejussoria;
5. Nel presente contratto:
 - a. per RUP si intende "Responsabile Unico del progetto" del procedimento correlato al presente contratto;
 - b. per DEC si intende il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" del presente contratto;
 - c. per Comune si intende uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, ovvero, il Comune di Campogalliano, il Comune di Carpi, il Comune di Novi di Modena oppure il Comune di Soliera.

Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura (d'ora in avanti solo "fornitura") oggetto dell'avviso Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI", pubblicato su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> in data 19/04/2022, dettagliatamente descritti negli art. 2 e 3 dell'allegato tecnico, cd. Forniture a bando in favore dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti di offerta della medesima società fornitrice, ai quali si rinvia
2. Per la fase del progetto relativa alla conversione dei dati il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di conversione dei dati che può coincidere con il Responsabile di Progetto.
3. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.

Art. 3 - Proprietà dei prodotti

1. Il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso, da parte dell'Amministrazione, della soluzione oggetto di affidamento o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell'Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
 - a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
 - b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Durata

1. Il contratto ha una durata di n. 1 (uno) anno a partire dalla data di attivazione del servizio.
2. La fase di avvio del sistema deve essere completata entro il 30 settembre 2023, salvo quanto previsto all'art.1.5 del capitolato d'appalto.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Fornitore renderà disponibile l'ambiente di test per le operazioni di collaudo della piattaforma.

Art. 7 - Importo della fornitura

- 1.L'importo del contratto è di euro 15.900,00 al netto di IVA al 22%.
- 2.L'importo complessivo è comprensivo di tutte le attività meglio riportate dagli artt. 1, 2 e 3 del capitolato speciale d'appalto.
- 3.L'importo relativo al canone di erogazione del servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere suddiviso come previsto all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto.
- 4.Non sono previsti costi della sicurezza non soggetti a ribasso e non sono previsti costi della manodopera.

Art. 8 - Pagamenti e Fatturazione

1. La fatturazione degli importi dovuti sarà autorizzata dal RUP come segue:
 - a. fatturazione delle prestazioni di migrazione, formazione, conversione dati e personalizzazione per l'avvio del sistema, a seguito della asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - b. fatturazione del canone annuale con decorrenza dalla data della prima annualità del servizio di assistenza e manutenzione.
2. In relazione alle modalità di rendicontazione stabilite dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, il Fornitore emetterà fatture separate relativamente alle attività svolte per ciascun Comune come previsto all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto e di seguito riportato:
 - 14% Comune di Campogalliano;
 - 58 %Comune di Carpi;
 - 14% Comune di Novi di Modena;
 - 14% Comune di Soliera.
3. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche che dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
 1. Indicazione del progetto identificato con:
 - a. PNRR;
 - b. Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicata nel CUP - ad.es. Portale Amministrazione Trasparente Comune di Campogalliano);
 - c. Missione;
 - d. Componente;
 - e. Investimento/Iniziativa (ad esempio *Progetto finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU Missione1-Componente1-Investimento1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI"*);
 2. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
 3. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
 4. CUP del progetto;
 5. CIG;
 6. C/C dedicato;
 7. Numero dell'impegno di spesa;
 8. Numero della determina di impegno.
4. Le fatture dovranno essere intestate a **Unione delle Terre d'Argine**, Corso Alberto Pio 91, 41012 - Carpi (MO), Codice Fiscale: 03069890360, e inviate al CUU PNRR dell'Unione delle Terre d'Argine: **UFA4B7**.

Le fatture dovranno necessariamente recare il nome del Comune per il quale le prestazioni sono state rese, e dovranno riportare il CUP corrispondente:

- C91C22000570006 per il Comune di Carpi;
- I71C22000520006 per il Comune di Campogalliano;
- H51C22000480006 per il Comune di Novi di Modena;
- J31C22000520006 per il Comune di Soliera.

5. Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette.

6. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

7. L'appaltatore deve altresì inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento, secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale.

8. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.

9. La liquidazione dell'importo contrattuale non avrà luogo nel caso in cui la mancata conformità alle prescrizioni di cui alla Misura 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e la conseguente mancata erogazione del finanziamento, sia dovuto ad un fatto imputabile all'appaltatore.

10. Prima di autorizzare il pagamento di ogni fattura, il RUP provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS – INAIL aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 11 del D.lgs. n.36/2016.

11. Non saranno eseguiti pagamenti da parte dell'Unione delle Terre d'Argine fino al completamento positivo delle verifiche, già in essere al momento della sottoscrizione del presente contratto, da parte dell'apposito Ufficio dell'Unione delle Terre d'Argine dei titolari effettivi dichiarati dall'appaltatore.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi secondo le condizioni di cui all'art 6 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Art. 11 - Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei limiti di cui all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 120 del d.l.gs 36/2023

Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'Art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023.

Art. 13 - Subappalto e sub-affidamenti

1. Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

Art. 14 - Obblighi derivanti dal PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:

a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;

c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);

d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente, ove richiesta.

4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 15 - Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

1. Con riferimento alla misura 1.2, in virtù del documento recante: “*Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33*” le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle schede 6 e 8 della “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”. In particolare, il fornitore si obbliga a fornire le Checklist DNSH, schede 6 e 8. Le Checklist saranno allegate al presente contratto.

Art. 16 - Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

3. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

4. Il Fornitore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Art. 17 - Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti

1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

Art. 18 - Danni e responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.

2. Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 19 - Garanzie e assicurazioni

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali viene costituita una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2023/50/2676554 del 30/08/2023 della Reale Mutua a beneficio dell'Amministrazione per un ammontare di € 795,00, per tutta la durata del rapporto negoziale che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione, a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

2. Viene consegnata la garanzia (indicare anagrafica, massimale) responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nonché responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il Fornitore si avvalga, in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente contratto.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.

4. La prestazione della garanzia, ai sensi del presente articolo, non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

5. In ogni caso, il Fornitore che affida la fornitura dei servizi a terzi, anche qualora autorizzato dall'Amministrazione, è ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto di fornitura e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

6. Il Fornitore è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati, che - nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del presente contratto. L'anzidetta assicurazione e dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata del contratto di appalto.

Art. 20 - Penali

1. Premio di accelerazione

La stazione appaltante riconosce, qualora l'ultimazione dei servizi avvenga in anticipo rispetto ai termini previsti, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo, e sulla base dei seguenti presupposti:

- approvazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione;
- ultimazione dei servizi in anticipo rispetto al termine previsto;
- esecuzione dei servizi conforme alle obbligazioni assunte.

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.

2. Penali per il ritardo

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.l. 77/2021 convertito in legge 108/2021, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nelle seguenti ipotesi:

- ritardo nella fornitura dei servizi, rispetto alle scadenze indicate agli artt. 1 e 2 del capitolato speciale d'appalto;
- ritardo nell'adempimento degli obblighi specifici di cui al D.L.n. 77/2021 previsti dall'art 8 del capitolato speciale d'appalto;

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 126 del d.lgs 36/2023 al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.

Art. 21 - Risoluzione

1. Il contratto è risolto di diritto nel caso di mancato rispetto degli adempimenti delle condizionalità PNRR qualora gli anzidetti inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per inadempienza grave o reiterata, anche riguardante fattispecie diverse, della ditta affidataria, rispetto agli

impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti. In tal caso l'Amministrazione potrà altresì escutere la garanzia prestata.

3. La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

5. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile unico del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile,
- rifiuto di sottostare alle penalità poste dall'Art. 23 "Inadempienze e penalità" del capitolato speciale d'appalto.

6. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

7. Ai sensi dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

8. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

9. Il contratto è risolto qualora l'importo delle penali applicate superi il 20% (venti per cento dell'importo contrattuale).

10. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 22 - Recesso

1. Si applica quanto previsto all'art 26 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 23 - Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 - Pantouflage

1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 25 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 - "Codice dei Contratti Pubblici", al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al D.M. 07/03/2018 n. 49, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.

4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui all'allegato al contratto, così come previsto all'art. 33 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore

1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

a. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

b. Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all'art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";

- Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 28 - Codice di comportamento

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.

2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 29 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art. 30 - Clausole di chiusura

1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

2. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo mediante pec all'indirizzo *sistemi.informativi@pec.terredargine.it*.

3. Il Fornitore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato quale Appendice Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 76 del 28/07/2023 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 3 del 22/01/2014, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto.

4. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. Il contraente deve corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023. pari ad euro

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:

1).....

2).....

NB: sono clausole vessatorie le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o

rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808 c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria

Sono allegati al presente contratto:

1. Attestazione del RUP sulla congruità economica;
2. Dichiarazione e Check DNSH
3. Dichiarazione Titolare effettivo:
 - a. Dichiarazione Titolare effettivo - bandi PNRR.
 - b. Carta identità Paolo Castellacci
 - c. Carta identità Livio Grilli
4. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
 - a. Alessandro Marilungo
 - b. Paolo Castellacci
 - c. Livio Grilli
5. Accordo per la designazione di responsabile al trattamento dei dati personali;
6. Capitolato speciale d'appalto.